

Allegato sub a) alla determinazione n. 12 /SG del 22 gennaio 2018

PROGETTO “SMART COMMUNITY: NETWORK DIGITALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA MONTAGNA VALTELLINESE - IMPRESA 4.0”

Avviso Pubblico alle imprese

Art 1 - Finalità e obiettivi

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Camera di Commercio, con il contributo di Regione Lombardia, mettono a disposizione un fondo di € 260.000,00 finanziato per € 210.000,00 da Regione Lombardia e per € 50.000,00 dalla Camera di Commercio per migliorare la competitività delle imprese attive sul territorio della Comunità Montana di Sondrio rispetto ai seguenti ambiti:

- digitalizzazione e “Impresa 4.0”;
- promozione della commercializzazione dei prodotti tipici (es. modello “Entra in Valtellina”);
- miglioramento impatto ambientale delle attività;
- ecoefficienza;
- sicurezza.

L’avviso assegnerà un contributo sulle spese sostenute per la realizzazione di un progetto organico che accresca la capacità produttiva e la redditività delle imprese del turismo, della filiera agroalimentare e della manifattura di qualità.

ART 2 - Riferimenti normativi

Il presente avviso si inserisce nelle progettualità approvate con d.d.u.o. 4 ottobre 2017 n. 11988 e finanziate da Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso “ASSET – Accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani”.

La gestione dell’avviso e le liquidazioni di contributi alle imprese sono in capo alla Camera di Commercio di Sondrio, a seguito di apposita convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio sottoscritta nel mese di dicembre 2017.

ART 3 - Beneficiari

Le micro, le piccole e le medie imprese con riferimento all’Allegato 1 del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014, comunque costituite, regolarmente iscritte ed attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Sondrio ed operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede e/o unità produttiva nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e precisamente nei territori dei Comuni di:

Albosaggia
Berbenno di Valtellina
Caiolo
Caspoggio

Castello dell'Acqua
Castione Andevenno
Cedrasco
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Colorina
Faedo Valtellino
Fusine
Lanzada
Montagna in Valtellina
Piateda
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio
Spriana
Torre di Santa Maria
Tresivio

Sono escluse dal presente avviso le imprese di cui ai codici Ateco previsti al punto 7 del D.d.u.o 29 novembre 2016 n. 12445 come da seguente specifica:

- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti
- 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
- 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

Sono escluse dal presente avviso le imprese alle quali è stato erogato il contributo per dotazioni di sicurezza a valere sul bando Impresa Sicura Edizione 2018 e le due precedenti (di cui al d.d.u.o. del 27 ottobre 2017 n. 13395, d.d.u.o. 20 luglio 2016 n. 7150, d.d.u.o. 9 aprile 2015 n. 2794).

ART 4 - Requisiti delle imprese beneficiarie

Le micro e piccole imprese, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino all'erogazione del contributo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio di Sondrio;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea (de minimis);
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- svolgere l'attività di cui ai settori richiamati nel precedente articolo (commercio, turismo, industria, artigianato e servizi);

- presentare i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non essere soggetti¹ che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Sondrio;
- non essere società pubbliche².

In fase di erogazione dovranno non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

Ai sensi della L.R. n. 8/2013, le imprese beneficiarie di agevolazioni coperte dalla quota parte di cofinanziamento regionale che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione dello stesso.

Secondo quanto disposto dall'art.72 della L.R. n. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", le agevolazioni alle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere possono essere concesse esclusivamente a coloro che dichiarano che il proprio fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall'attività turistica, pena la decadenza al diritto al contributo per la struttura ricettiva.

ART 5 - Regime d'aiuto

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

¹ Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

² Così come definite all'art 3 dell'Allegato 1 del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014.

Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

• (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese. il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

ART 6 - Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 60% delle spese, al netto di IVA, ammesse a rendicontazione. L'importo minimo delle spese ammissibili è pari a € 1.700,00 (contributo pari a € 1.020,00); l'importo massimo delle spese ammissibili è pari a € 20.000,00 (contributo pari a € 12.000,00).

Il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4%.

Sono ammissibili solo investimenti e spese sostenute per la realizzazione di un progetto organico, illustrato da apposita relazione, che accresca la capacità produttiva e la redditività delle imprese beneficiarie.

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso le imprese e le unità locali che insistono su uno dei comuni compresi nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, di cui al precedente articolo 3.

ART 7 - Tipologia delle spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese sostenute a partire dal 29 marzo 2017 per la realizzazione di un progetto organico che migliori la competitività dei beneficiari attraverso i seguenti interventi, a titolo esemplificativo, a servizio dell'impresa:

- opere edilizie di ristrutturazione e di riqualificazione, anche ambientale di immobili e aree di servizio, di strutture e infrastrutture complementari e/o direttamente connesse all'attività;
- lavori di efficientamento energetico degli edifici ove viene svolta l'attività, con relativi impianti tecnologici ed igienico sanitari;
- acquisto e installazione di hardware ed altre attrezzature informatiche, acquisto di brevetti, licenze, software, per lo sviluppo dell' I.C.T., I.o.T, e Impresa 4.0;
- acquisto e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, ecc. In questo caso sono escluse le imprese che hanno già beneficiato di contributi concessi sul bando "Impresa Sicura edizione 2018" e delle due precedenti edizioni (d.d.u.o. 27 ottobre 2017 n. 13395, d.d.u.o. 20 luglio 2016 n. 7150 e d.d.u.o. 9 aprile 2015 n. 2794);
- acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, impianti, autocarri (esclusivamente veicoli N1 a basso impatto ambientale - solo a GPL, metano, ibrido, elettrico - per trasporto merci ad uso esclusivo con massimale contributivo pari a € 2.500,00 per singolo veicolo per azienda) e beni strumentali similari;
- spese per studi di fattibilità e servizi consulenziali, nella misura massima del 15% delle spese ammesse a contributo, direttamente connesse alla realizzazione dell'intervento complessivo ammesso a contributo.

In questo caso i contributi complessivamente concedibili alle imprese non potranno superare l'importo di € 50.000,00 (corrispondente alla dotazione finanziaria della Camera di commercio di Sondrio).

Sono escluse:

- le spese per l'acquisto di beni, attrezzature, ecc. usati;
- le spese per adeguamenti a norme di legge;
- le autofatture;

- le spese fatturate da imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

ART 8 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e non oltre il 31 dicembre 2018.

La documentazione da trasmettere, in formato non modificabile (pdf, jpg, ecc.) e firmato digitalmente (formato p7m) dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it.

In fase di presentazione della domanda viene richiesto di trasmettere:

- domanda di contributo firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- relazione, corredata dove possibile da fotografie dello stato di fatto prima dell'intervento, che illustri il progetto organico in grado di accrescere la capacità produttiva e la redditività dell'impresa.
- preventivo dettagliato delle voci di spesa di cui all'art. 7.

ART 9 - Modalità di assegnazione delle risorse

Il contributo è concesso con procedura valutativa "a sportello" secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione di merito dell'intervento organico.

L'istruttoria formale e valutativa verrà effettuata dalla Camere di commercio di Sondrio nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande e sino ad esaurimento delle risorse.

Le domande incomplete dovranno essere regolarizzate entro il termine assegnato dall'ufficio, che non potrà comunque essere superiore a giorni 5.

Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, la data di perfezionamento varrà quale data di presentazione della domanda.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 3,4 e 5 del presente avviso nonché la tipologia di interventi agevolabili di cui all'art. 7.

Successivamente al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'istruttoria valutativa dell'intervento organico avverrà sulla base dei criteri esplicitati nella tabella sottostante ad insindacabile giudizio della Camera di commercio.

CRITERIO	
A. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi di accrescimento della competitività dell'impresa	Alta (punti 4) Media (punti 2) Bassa (punti 1) Assente (punti 0)
B. Novità/innovatività del progetto	Alta (punti 4) Media (punti 2) Bassa (punti 1) Assente (punti 0)
C. Completezza e chiarezza della domanda	Alta (punti 4) Media (punti 2) Bassa (punti 1) Assente (punti 0)

Saranno ammesse a contributo le domande che riporteranno una valutazione minima pari a 6 punti. L'esito dell'istruttoria (formale e valutativa) viene formalizzato, di norma entro 30 giorni, con un provvedimento di assegnazione del contributo a cura del Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, conformemente alle disposizioni di cui al vigente regolamento camerale per la concessione di contributi e sussidi.

Tale provvedimento viene trasmesso al beneficiario e dalla data del provvedimento decorrono i termini per la realizzazione e rendicontazione dell'investimento di cui al successivo art. 10.

ART 10 - Modalità di presentazione della rendicontazione

Al termine della realizzazione dell'investimento, e comunque non oltre il 31 maggio 2019, l'impresa dovrà presentare apposita rendicontazione secondo le seguenti previsioni:

- progetti con spese ammesse inferiori a € 10.000,00: realizzazione e rendicontazione del progetto entro 60 giorni dalla data di ammissione al contributo di cui al precedente art. 9;
- progetti con spese ammesse pari o superiori a € 10.000,00: realizzazione e rendicontazione del progetto entro 120 giorni dalla data di ammissione al contributo; è possibile richiedere una proroga motivata per ulteriori 60 giorni.

La documentazione da trasmettere in fase di rendicontazione, in formato non modificabile (pdf, jpg, ecc.) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it è la seguente:

- domanda di liquidazione del contributo firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- copia fatture con riportata la dicitura "Spese per realizzazione progetto cofinanziato sull'Avviso Asset" e relative quietanze³.
- documentazione fotografica o altra documentazione idonea che comprovi la realizzazione dell'investimento.

Le rendicontazioni incomplete dovranno essere regolarizzate entro il termine assegnato dall'ufficio,

³la quietanza ex art. 1119 Cod. Civ. - Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo se questo non è restituito al debitore. La quietanza deve essere redatta per iscritto e può consistere anche in dichiarazioni siglate e timbrate.

che non potrà comunque essere superiore a giorni 5 lavorativi.
Gli scostamenti interni delle voci di spesa (variazioni) rispetto al progetto ammesso a contributo, qualora eccedano il 10% delle spese totali previste devono essere preventivamente approvate dalla Camera di commercio, posta l'invarianza del contributo medesimo.

ART 11 - Revoche

Il contributo concesso in attuazione del presente avviso è oggetto di revoca qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal presente avviso, ovvero nel caso in cui l'investimento rendicontato e realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a contributo;
- b) non venga comunicata l'eventuale variazione delle voci di spesa originariamente ammesse a contributo secondo quanto previsto al punto precedente art. 10;
- c) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- d) non sia realizzato e rendicontato almeno il 70% del totale dell'investimento complessivo ammesso a contributo;
- e) il beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento;
- f) in caso di trasferimento dell'attività al di fuori dell'ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

ART 12 - Durata del presente avviso

L'avviso è attivo dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale www.so.camcom.gov.it e sul sito della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e di tutti i comuni appartenenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili e non oltre il 31 dicembre 2018.

ART 13 - Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari finali, singoli o aggregati, sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nell'Avviso "Asset" e nel presente avviso;
- b) assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal presente avviso e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo;
- c) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- d) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- g) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di concessione dell'agevolazione;
- h) mantenere la destinazione d'uso di beni e opere finanziate per 3 anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

Le imprese beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione

stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

ART 14 - Ispezioni e Controlli

La Camera di Commercio e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, o suo delegato, potranno disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie.

A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Tali controlli, svolti da funzionari incaricati, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva realizzazione delle azioni (opere/attività) oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, ecc.).

ART 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli anzi detti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Sondrio.

ART 16- Informazioni e contatti

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l'Unità Operativa "Progetti di incentivazione e sostegno" della Camera di commercio di Sondrio (tel. 0342/527263-235, e-mail: promozione@so.camcom.it) o a consultare il sito internet all'indirizzo www.so.camcom.gov.it.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rimanda a quanto previsto nel "Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi" approvato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 18 dicembre 2017, disponibile sul sito della Camera di commercio al seguente link:

<http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Regolamento%20aggiornato%202017.pdf>.